

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO ATTIVATE AI SENSI DEL D.M. N. 630 DEL 24 APRILE 2024 – 40° CICLO – A.A. 2024/2025

TRA

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, C.F. 97026980793, P.IVA n. 02157060795, rappresentato dal Rettore, Prof. Giovanni Cuda nato ad _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito "Università";

E

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - CREA (di seguito denominata "Impresa"), con sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma (RM), C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, rappresentata dal rappresentante legale **Andrea Rocchi** nato a _____ il _____, indirizzo pec ofa@pec.crea.gov.it autorizzato alla stipula della presente Convenzione; entrambe di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti" e singolarmente "la Parte"

VISTI

- la **Legge 240/2010** del 30 dicembre 2010, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il **D.M. 226/2021** del 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- il **D.M. n. 630/2024** del 24 aprile 2024, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", 2.868 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025);
- le FAQ MUR pubblicate sul sito <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-630-del-24-04-2024>;
- l'art. 1 del citato D.M. che definisce le imprese come "al paragrafo 2 'Nozione di impresa e attività economica' della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: '(...) la nozione di

impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.'. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., 'Ecosistemi dell'innovazione', 'Partenariati estesi', 'Centri Nazionali' e 'Cluster tecnologici nazionali'), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”;

- il D.M. n. 247/2022 del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro che si applica a partire dal XXXIX ciclo, emanato con D.R. n. 533 del 04.5.2022 e ss.mm.ii.;
- il Codice Etico e il Codice di Comportamento dell'Università emanati rispettivamente con D.R. n. 769 del 28.07.2011 e D.R. n. 1777 del 22.12.2021.

PRESO ATTO CHE

- la misura MUR n. 630/2024 intende sostenere la **promozione** e il **rafforzamento** dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;
- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3, sono finalizzate al cofinanziamento di borse di studio per un importo pari a € 60.000,00 cadauna, il cui restante importo dovrà essere cofinanziato da imprese individuate dai soggetti attuatori, tra cui le Università statali, e non statali legalmente riconosciute incluse le Università telematiche e gli istituti universitari a ordinamento speciale destinatari di tali risorse;
- secondo quanto indicato all'art. 9 del predetto D.M., il **costo unitario** per una borsa di dottorato è pari a € 60.000,00 per l'intero triennio previsto, al quale si aggiunge il cofinanziamento per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa da parte dell'impresa, definite ai sensi dell'art. 1, comma 19;



- l'Università è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella **Tabella A** allegata al D.M. 630/2024;
- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,69, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo a carico dell'amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunto il budget pari al 10% dell'importo della borsa, nonché la maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo della borsa, lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;
- l'art. 7 del D.M. 630/2024 prevede tra i **criteri di ammissibilità e valutazione** periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in impresa (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e da trascorrere all'estero (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi);
- l'Università ha attivato per il XL Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze della Salute il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, della durata di tre anni;
- l'Impresa si è resa disponibile, tramite trasmissione di **apposita lettera di intenti**, a cofinanziare n. 1 borsa di studio nell'ambito per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della vita (XL ciclo – a.a. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con l'impresa;

- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 630/2024: "Sviluppo e sperimentazione di Estratti di derivazione naturale da filiere calabresi nella protezione antitumorale".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'Impresa cofinanzia la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, che è stata bandita dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze della vita" (XL ciclo – a.a. 2024/2025), afferente al Dipartimento di Scienze della salute, e sarà dedicata allo svolgimento della

seguinte tematica di ricerca della borsa PNRR – ex. D.M. 630/2024 “Sviluppo e sperimentazione di Estratti di derivazione naturale da filiere calabresi nella protezione antitumorale”.

ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

L'Impresa si assume gli oneri connessi al finanziamento dell'importo mancante necessario a garantire la copertura completa del costo della borsa di dottorato al lordo del carico Ente, di cui al D.M. n. 247/2022, inclusivo del budget della ricerca e dell'incremento della borsa di studio nella misura del cinquanta per cento per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero così come previsto dall'art. 9 del D.M. 226/21 (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi), ammontante a € 15.000,00;

L'impresa si impegna, infine, a cofinanziare eventuali aumenti dell'importo della borsa di dottorato e/o del budget di ricerca dovuti a nuove disposizioni normative al momento non prevedibili.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 630/2024, di cui all'art. 3, sarà erogato dall'Impresa in un'unica soluzione (€ 15.000,00) entro e non oltre il 02.08.2024.
2. Ciascun versamento a favore dell'Università dovrà essere effettuato per tramite di PagoPA, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012.
3. In caso di mancato funzionamento del Sistema PagoPA tutti i versamenti dovranno essere effettuati, specificando la causale, mediante accredito su: Conto corrente bancario Banca INTESA SAN PAOLO SPA, IBAN IT 78 C030 6904 4391 0000 0046 068 intestato ad “Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro”.
4. Le somme eventualmente non utilizzate, giusto Decreto MUR di revoca parziale, a seguito di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, o per mancata assegnazione, previo accordo con l'Impresa, potranno essere trattenute dall'Università per finalità comunque correlate al dottorato di ricerca (finanziamento di nuove borse di dottorato, gestione costi per attività di coordinamento...)

ART. 5 – IMPEGNI DELLE Parti

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:
 - a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024 (ALL. A– Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2024);

- b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
 - c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, ...);
 - d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;
 - e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
 - f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. L'Università si assume la responsabilità di:
- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della suddetta borsa di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
 - b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla/al candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
 - c) informare tempestivamente l'Impresa circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
 - d) provvedere attraverso il Coordinatore del Corso di dottorato alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
 - e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
 - f) gestire la carriera della/del dottoranda/o
 - g) organizzare, in accordo con l'Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

3. L'Impresa si impegna a:

- a) accogliere, per un periodo di 6 mesi (minimo 6, massimo 18) la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune (ALL. A);
- b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L'Impresa designa quale tutor Dott. Enzo Perri (e-mail enzo.perri@crea.gov.it), coadiuvato dalle colleghe Ricercatrici, Dott.sse Cinzia Benincasa ed Elvira Romano.
- c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L'Impresa provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.
2. Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro competono all'Università per il periodo in cui il dottorando si trova a svolgere attività di studio e ricerca nelle strutture dell'Università stessa.
3. Per i periodi di studio e ricerca presso l'Impresa sarà compito dell'Impresa stessa tutelare la salute e la sicurezza del dottorando in conformità alla normativa nazionale in vigore.
4. Il personale delle PARTI e il dottorando sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, rispettando le procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.
5. L'Impresa s'impegna a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all'interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura.
6. La Parte, che di volta in volta ospita il dottorando, s'impegna anche ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

ART. 7 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 630/2024 art.7, comma 1, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.

Nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal personale dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (ove per “personale” deve intendersi, a titolo meramente esemplificativo, il Dottorando, il personale amministrativo, i docenti, i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti, gli studenti, e qualsiasi altro collaboratore dell'Ateneo), la stessa avrà il diritto di depositare domanda di brevetto nazionale e/o internazionale o comunque di tutelare l'invenzione con ogni altro diritto di proprietà intellettuale disponibile secondo la normativa vigente, a propria titolarità esclusiva e sostenendone in proprio i costi. L'Impresa potrà esercitare diritto di opzione sull'acquisto della domanda/e di brevetto depositata/e e sugli altri eventuali titoli di proprietà intellettuale depositati dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sull'invenzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in ordine alle condizioni di acquisto proposte.

Nel caso di invenzioni originate congiuntamente da personale dell'Impresa e dal Dottorando /da personale dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, eventuali domande di brevetto per invenzioni industriali e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente, avverrà a titolarità congiunta dei due enti, in proporzione all'apporto alla attività inventiva rispettivamente fornito dagli inventori afferenti a ciascuna delle PARTI.

Viene riconosciuto all'Impresa, che ne sosterrà per intero i relativi costi, il diritto di redigere e depositare domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro/Impresa. Successivamente all'avvenuto deposito, l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro dovrà cedere all'Impresa la propria quota di titolarità della domanda con pagamento di un corrispettivo da parte dell'Impresa all'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro da quantificare di comune accordo tra le PARTI.

I termini e le modalità della cessione saranno stabiliti nello stesso accordo.

ART. 8 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA

1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il *know-how*, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque

- siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
 3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
 4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
 5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
 - a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
 - b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
 - c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
 - d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
 6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
 7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o



qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.

8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

L'efficacia della presente Convenzione, e dei suoi eventuali rinnovi, è in ogni caso subordinata all'accreditamento del Corso da parte dei competenti Organi, nonché all'attivazione dello stesso Corso da parte dell'Università.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).



ART. 11 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Catanzaro.

ART. 12 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'Ateneo.

ART. 13 – CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e il Codice di Comportamento" dell'Università emanati rispettivamente con D.R. n. 769 del 28.07.2011 e D.R. n. 1777 del 22.12.2021 (pubblicati all'indirizzo <https://web.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo>).

L'Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa cofinanziata dall'Impresa, osservi il "Codice Etico e il Codice di Comportamento" adottato dalla stessa e consultabile su <https://web.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo>.

Per l'Impresa Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria -
CREA

Il Rappresentante Legale

Prof. Andrea Rocchi

Per l'Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro

Il Rettore

Prof. Giovanni Cuda

ALLEGATO A

PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 630/2024)

Progetto n. 13	
Titolo	Sviluppo e sperimentazione di Estratti di derivazione naturale da filiere calabresi nella protezione antitumorale
Descrizione	<p>I farmaci chemioterapici sono associati a bassa selettività e biodisponibilità con conseguente elevata tossicità. Inoltre, questi farmaci possono indurre danni ossidativi al DNA e mutazioni genetiche, portando all'insorgenza di tumori secondari. Le formulazioni nutraceutiche contenenti composti polifenolici con comprovate proprietà antitumorali, come il trans-resveratrolo (RV), così come pure prodotti di combinazione tra la frazione polifenolica di Bergamotto (BPF) e l'estratto di Cynara cardunculus, (denominata Bergacyn) caratterizzati dalle spiccate proprietà anti-ossidanti ed anti-infiammatorie) possono ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia migliorando al tempo stesso l'efficacia dei farmaci. Dato il basso assorbimento di RV e BC, per migliorare la loro biodisponibilità e poter beneficiare della loro potenziale efficacia nella pratica clinica, risulta fondamentale ottenere delle formulazioni innovative, contenenti tali nutraceutici in combinazione. Il presente progetto combina un approccio multidisciplinare di chimica farmaceutica, biochimica/farmacologia e oncologia molecolare per sviluppare e validare nuove terapie antitumorali supplementari, ottimizzando la farmacocinetica dei nutraceutici e, di conseguenza, l'efficacia terapeutica. Ciò sarà realizzato mediante micro-incapsulazione di entrambi i principi attivi RV/BC con una frazione micronizzata dell'albedo di Citrus. L'efficacia di RV/BC micro-incapsulato sarà testata in modelli tumorali in vitro e in vivo, confrontandola con quella dei chemioterapici standard. Saranno valutati gli effetti citostatici o citotossici e saranno identificati le principali vie di segnalazione coinvolte. Questi studi saranno eseguiti su colture di tumoroidi 2D e 3D. Assorbimento ed effetti metabolici dei nutraceutici in combinazione con i chemioterapici nei tumoroidi 3D saranno studiati attraverso studi di microfluidica. Un modello tumorale in vivo sarà impiegato per determinare gli effetti adiuvanti del complesso RV/BC microincapsulato sul cancro e sul microambiente tumorale (fibroblasti e infiltrazione di cellule immunitarie) così come la potenziale capacità di sinergizzare con i chemioterapici standard volti a ridurre la dose e gli effetti tossici collaterali degli stessi.</p>
Curriculum	Scienze della vita applicate
Coerenza PNRR	<p>Cfr. artt. 2,7 DM 630/2024 https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-04/Decreto%20Ministeriale%20n.%20630%20del%2024-04-2024.pdf Il Progetto è pienamente coerente con gli art. 2 e 7 del DM 630. In particolare, l'articolazione delle attività progettuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sono coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR; 2) sono orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano; 3) sono conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01); 4) sono idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

	<p>5) Si pongono a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p> <p>Inoltre, le tematiche oggetto della ricerca proposta, dimostrano:</p> <p>1) di riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;</p> <p>b. di prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative delle Istituzioni fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del Soggetto attuatore;</p> <p>c. di prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;</p> <p>d. di prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio;</p> <p>e. di assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;</p> <p>f. di prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.</p>
Impresa Co-finanziatrice	CREA – Sezione Calabrese
Impresa Co-finanziatrice	La Sezione Regionale del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Economia Agraria), è un Centro di Ricerca e Servizi Innovativi conto terzi, che sviluppa azioni di sostegno alla ricerca nel settore Agri-Food attraverso competenze specifiche nelle metodologie estrattive di principi attivi vegetali, valorizzando le colture del territorio e certificando la qualità dei prodotti di derivazione olivicola, ed agrumicola. Di particolare pregio, è la competenza che il CREA offre all'utenza attraverso specifiche attività di caratterizzazione anche genotipica delle piante officinali.
Durata periodo in impresa*	6 mesi
Ente Estero	University of S. Louis, Department of Pharmacology
Durata periodo all'estero	6 mesi
Docente Proponente	Prof. Santo Gratteri
Borsa di studio	PNRR D.M. 630/2024